



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARCHIDIO-STROCCHI"
48018 FAENZA - Via Forlivese, 7 - telefono (0546) 634239
<http://www.iccarchidiostrocchi.it> - E-mail: segreteria@carchidio-strocchi.it
PEC: RAIC817001@pec.istruzione.it- C.F. 90019150391

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTA la legge 29.05.2017, n. 71.

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

PREMESSA

Il Regolamento, conforme ai principi ed alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” e relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazioni delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per assicurare un clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche.

Art 1 (Principi)

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'istituzione scolastica.

La scuola è luogo di:

- formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione
- educazione mediante lo studio
- acquisizione di saperi e competenze fondamentali
- sviluppo della coscienza critica e della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili
- socializzazione.

Art. 2 (Doveri degli alunni)

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica :

- frequenza, puntualità, partecipazione attiva e responsabile
- rispetto di docenti, compagni, personale
- corretto comportamento
- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
- uso corretto del patrimonio della scuola e delle sue strutture
- trasmissione corretta delle comunicazioni dalla scuola alla famiglia
- Rispetto delle norme relative alla diffusione di immagini secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali

ART.2 bis

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione dell'altro (circ.MIUR aprile 2015). Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto

Nella legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" è stata introdotta la Definizione di «cyberbullismo». Per esso si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Art.3 (Sanzioni)

1) Norme generali

La scuola favorisce la formazione di una coscienza civica attiva negli alunni utilizzando modalità educative e preventive. Il provvedimento disciplinare costituisce uno strumento subordinato e sussidiario e, quando è utilizzato, deve avere finalità educative, deve tendere perciò a rafforzare il senso di responsabilità personale e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica,

- Ogni sanzione viene irrogata dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Nella irrogazione si tiene conto della situazione personale dello studente.
- Le infrazioni commesse durante l'esame saranno valutate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

2) I principi di obiettività e di imparzialità a cui si richiama il presente Regolamento, considerato il delicato compito che la scuola è chiamata a svolgere, non possono non tenere conto della situazione personale dell'alunno, nell'erogazione delle sanzioni.

3) I genitori di minori sono responsabili del comportamento dei loro figli e ne rispondono civilmente e penalmente anche in caso di danni a cose e persone nell'ambito dell'ambiente scolastico (cfr Comunicazione MIUR Prot. 3602/PC) del 3 luglio 2008).

4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.

6) L'utilizzo improprio di cellulari, e altri dispositivi elettronici da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.

7) La raccolta e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento e secondo le indicazioni della Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007 a cui si rimanda.

8) Si ricorda, comunque, che una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute o altri dati sensibili. In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, vanno rispettati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

9-) L'inosservanza degli obblighi elencati nel punto 7 espone gli studenti, o chi compia nelle scuole gli atti elencati nel punto 8, alle sanzioni previste dalla legge.

10) Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari non può superare di norma i 15 giorni (organo preposto ad irrogare la sanzione: Consiglio di Classe). Tale limite può essere superato nel caso siano commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo

per l'incolumità delle persone (organo preposto ad irrogare la sanzione per un periodo superiore a 15 giorni: Consiglio di Istituto).

11) Nei casi più gravi (recidiva, atti di violenza grave, situazioni in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica) può essere disposto l'allontanamento dalla comunità stessa fino al termine delle lezioni con possibilità di esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di Stato (organo preposto ad irrogare la sanzione: Consiglio di Istituto).

Infrazioni disciplinari e sanzioni

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono indicativamente delineate nelle seguenti tabelle divise per tipologie di infrazioni.

A) Comportamenti Inerenti la frequenza e la partecipazione alle attività scolastiche

Comportamenti	Sanzioni	Organo che irroga
Mancata giustificazione di assenza	Annotazione sul registro Se reiterata: comunicazione telefonica e/o convocazione dei genitori	Docente, Dirigente scolastico
Irregolarità nella firma degli avvisi per i genitori	Richiamo verbale; comunicazione alla famiglia sul diario/quaderno avvisi	Docente
Ritardi ripetuti, anche nei rientri da intervalli o altro	Richiamo verbale; comunicazione sul diario e/o sul registro di classe. Dopo ritardi ripetuti convocazione dei genitori	Docente, Dirigente scolastico
Assenza da scuola senza il consenso dei genitori	Annotazione sul diario e convocazione della famiglia. Provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del fatto	Docente, Dirigente scolastico, consiglio di classe
Uso di oggetti e materiali non pertinenti l'attività scolastica	Ritiro di tali materiali e, in caso grave, restituzione ai genitori	Docente e/o Dirigente scolastico
Uso di telefono cellulare durante le attività didattiche	Ritiro del cellulare e consegna al termine delle lezioni all'alunno (se l'infrazione non è grave) o riconsegna ai genitori dopo una settimana per i casi più gravi..	Convocazione dei genitori. Docente/Dirigente scolastico
Omissione ripetuta dei doveri scolastici o ripetuti richiami ad essi (compiti non eseguiti, materiali dimenticati dimenticanza del libretto personale, note sul registro di classe).	Comunicazione scritta ai genitori; convocazione dei genitori.	Docente/Dirigente scolastico
Reiterato disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale; nota sul diario e/o sul registro di classe. Eventuale allontanamento temporaneo dalla classe. Dopo 3 note convocazione dei genitori. In casi particolarmente gravi esclusione da particolari attività scolastiche (integrative, extra-curricolari, visite-viaggi di istruzione...)	Docente Consiglio di classe
Firme non autentiche	Per ogni constatazione: comunicazione alla famiglia sul diario. Dopo 2 constatazioni convocazione dei genitori	Docente, Dirigente scolastico

B) Comportamenti inerenti il rispetto degli altri e dell'ambiente scolastico

Comportamenti	Sanzioni	Organo che irroga
Fumo in ambito scolastico	Convocazione dei genitori	Docente, Dirigente scolastico
Abbigliamento non adeguato all'ambiente educativo-scolastico	Richiamo verbale; se reiterato comunicazione scritta ai genitori sul diario. Convocazione dei genitori	Docente, Dirigente scolastico
Offese ai compagni, insegnanti e personale della scuola o altri e comportamenti non improntati ad una convivenza civile in ogni ambito scolastico e in ogni attività (a scuola, durante i viaggi di istruzione...)	L'alunno dovrà scusarsi 1- nota sul registro di classe e informazione alla famiglia 2- convocazione dei genitori; 3- esclusione da particolari attività scolastiche (attività extracurricolari, viaggi di istruzione...) 4- eventuale sospensione dalle attività didattiche per attività finalizzate al recupero comportamentale sotto la vigilanza di un docente.	Docente, Consiglio di classe Dirigente scolastico
Diffusione illecita di immagini e/o dati personali anche in assenza di finalità lesive della dignità delle persone. (raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali,... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione)	Convocazione dei genitori e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del comportamento	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
Atti di bullismo (comportamento messo in atto da un individuo o un gruppo, ripetuto nel tempo, per fare del male, minacciare o spaventare un altro individuo con l'intenzione di nuocere. È diverso da altri comportamenti aggressivi perché implica una disparità di forze che lascia la vittima senza possibilità di difendersi) e cyberbullismo (qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della sua famiglia, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare una persona o un gruppo ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo")	Convocazione dei genitori e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del comportamento. Per gli alunni aventi età superiore ai quattordici anni i cui atti di bullismo o cyberbullismo siano rivolti ad altri, è prevista inoltre segnalazione alle autorità competenti (ammonimento).	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
Danneggiamenti arredi e aule	Nel caso siano sporcati arredi o attrezzature della scuola, si prevede la pulizia di essi da parte dell'alunno (o del gruppo o della classe d'appartenenza qualora non sia possibile individuare il responsabile); in caso di danneggiamento si prevede il risarcimento totale del danno da parte dei genitori.	Docente Dirigente scolastico

<p>Atteggiamenti violenti o aggressivi, anche verbali; episodi di prevaricazione (singoli o di gruppo)</p>	<p>In funzione della gravità: richiamo verbale, nota sul diario e/o sul registro di classe; convocazione genitori. Esclusione da particolari attività scolastiche (integrative, extracurricolari, visite e viaggi di istruzione...).</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe / Consiglio di Istituto</p>
<p>Gravi offese alla morale, al gruppo o cultura di appartenenza, alle religioni, alla dignità della persona</p>	<p>In funzione della gravità: richiamo verbale, nota sul diario e/o sul registro di classe; convocazione genitori. Esclusione da particolari attività scolastiche (integrative, extracurricolari, visite e viaggi di istruzione...).</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica.</p>	<p>Docente/Dirigente scolastico Consiglio di classe / Consiglio di Istituto</p>
<p>Gravi reati di danneggiamento, furti ai danni di compagni, insegnanti o dell'istituzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Annotazione sul diario e/o registro di classe 2) Totale risarcimento del danno o restituzione, 3) convocazione dei genitori; 4) esclusione da attività scolastiche particolari 5) coinvolgimento delle autorità competenti. 6) Allontanamento dalla comunità scolastica. 	<p>Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe / Consiglio d'istituto</p>

□ C. Comportamenti inerenti le norme di sicurezza e le regole della vita scolastica

Comportamenti	Sanzioni	Organo che irroga
Mancato rispetto dei regolamenti specifici riguardanti l'uso degli spazi scolastici, delle procedure durante le esercitazioni di evacuazione dai locali scolastici, l'uso di mezzi e servizi di sicurezza.	Richiamo verbale; Responsabilizzazione dell'alunno attraverso specifici provvedimenti mirati (informativi e formativi); nota sul diario e/o sul registro di classe.	Docente
Comportamenti che possono generare situazioni di grave pericolo per sé, per gli altri e per le strutture.	In relazione alla gravità dell'accaduto convocazione dei genitori, allontanamento dalla comunità scolastica, coinvolgimento delle autorità competenti.	Dirigente Scolastico / Docente / Consiglio di classe/Consiglio d'istituto

3. Le sanzioni previste possono essere adottate anche secondo un ordine diverso rispetto a quello stabilito nelle tabelle, in relazione alla specificità della situazione. Per eventuali comportamenti scorretti non previsti nei precedenti elenchi, vengono adottati provvedimenti in analogia con le tipologie di infrazioni disciplinari sopradescritte.

4. La sanzione può essere convertita nello svolgimento di esercitazioni scolastiche a casa oltre i compiti normalmente assegnati o di altre attività utili alla comunità scolastica; l'organo che ha irrogato la sanzione valuterà la fattibilità e la compatibilità con la gravità dell'infrazione commessa.

5. Per motivi di urgenza la sanzione "esclusione da particolari attività scolastiche" può essere irrogata dal Dirigente su proposta dei docenti componenti il Consiglio di Classe.

Art. 4 (Impugnazione e Comitato di garanzia)

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso è indirizzato al Comitato di Garanzia. Il Comitato di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni.

2. L'organo di garanzia previsto dalla Comunicazione MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 è costituito, di norma, dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato, dal Consiglio d'istituto e da due Rappresentanti dei genitori eletti tra i membri del Consiglio d'istituto. Il numero dei componenti del medesimo organo può essere comunque modificato per decisione del Consiglio d'istituto. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, vengono surrogati dai membri supplenti o, in mancanza di questi, sostituiti da altri membri designati dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d'istituto dovrà decidere anche se l'Organo di Garanzia dovrà essere perfetto ed il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri nel momento della votazione.

3. Le sedute del Comitato di garanzia si ritengono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

4. In caso di votazione il voto del presidente in situazioni di parità prevale. I voti di astensione non vengono sommati ai contrari.

5. Qualora faccia parte del Comitato di garanzia un genitore o un docente componente dell'organo che abbia irrogato la sanzione disciplinare, il Capo di Istituto procede alla nomina di un membro supplente all'interno della stessa componente rappresentata.

6. Qualora faccia parte del Comitato di garanzia un genitore il cui figlio è oggetto di sanzione, lo stesso deve essere sostituito da un membro supplente.

Art. 5 (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Il Consiglio di Istituto elabora il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto fra scuola, studenti e famiglie.

2. Il patto viene sottoscritto, all'atto dell'iscrizione alla scuola, dai genitori degli alunni. Nel primo periodo di scuola viene presentato e condiviso con gli studenti.

Art. 6 (Pubblicizzazione)

1. E' assicurata un'adeguata informazione e pubblicizzazione dei contenuti del presente regolamento mediante:

- esposizione all'albo delle sedi scolastiche
- presentazione agli alunni e alle famiglie nelle forme ritenute più opportune.

Art. 7 (Approvazione e modifiche del regolamento)

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto.

2. Potrà essere modificato dal Consiglio stesso su proposta: di un terzo dei suoi membri, della Giunta Esecutiva, del Dirigente scolastico.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Dirigente scolastico ed entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.

2. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate ed entrano in vigore con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 9 (Norma finale)

Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore, fatte salve successive differenti disposizioni di leggi, decreti, ordinanze, o circolari ministeriali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23-10-2017 con delibera n.109.